

**Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

L'Avv. (omissis), iscritta sia all'Ordine professionale di Roma che a quello di Monaco di Baviera, premettendo di aver in corso una controversia sulla concorrenza avanti al tribunale di quest'ultima città tedesca, ha formulato richiesta di parere deontologico circa due diverse questioni: *"se uno studio legale di Monaco di Baviera può dichiararsi "Studio Legale" anche se non vi è alcun professionista con il titolo italiano (di) "Avvocato" e "se due avvocati della comunità europea senza titolo di "Avvocato" si trasferiscono in Italia, possono dichiararsi "Studio Legale" anche non avendo l'abilitazione come "Avvocato" italiano e non essendo iscritti in un albo degli avvocati italiano"*.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avvocato Aldo Minghelli quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensori Avvocati Vincenzo Pennisi, Alberto Aschelter e Vincenzo Imbroisi,

Osserva

Preliminarmente occorre sottolineare come la richiesta di parere appaia sprovvista di una serie di dettagli utili a rappresentare con chiarezza le questioni sottoposte alla Struttura degli Studi Deontologici, al punto che le stesse sembrerebbero non essere di competenza di questo Consiglio, il quale non può, comunque e in alcun caso, rilasciare pareri su specifiche questioni, per di più se pendenti avanti ad un'autorità giudiziaria.

Il primo quesito posto dall'istante sembrerebbe dover trovare riscontro nella normativa deontologica e disciplinare interna tedesca ed allora è opportuno richiamare anche le regole cui è soggetta l'attività forense nel paese di stabilimento dello "Studio Legale" di Monaco di Baviera.

La legge professionale tedesca - Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) - stabilisce che la professione forense possa essere esercitata anche in forma associata o societaria (artt. 59a e 59c) e la normativa di riferimento prevede, nei suddetti casi, che le "associazioni professionali/società tra avvocati" debbano necessariamente assumere la forma di società a responsabilità limitata, che debbano avere ad oggetto esclusivamente attività di assistenza e di consulenza in relazione a questioni giuridiche e che vi operi almeno un avvocato.

Il Codice deontologico degli avvocati tedeschi - Berufsordnung der Rechtsanwälte - dispone (art. 6) che l'avvocato possa fornire informazioni personali e sui suoi servizi a condizione che le informazioni fornite siano obiettive e relative alle sue attività professionali. In ogni caso non sono consentiti riferimenti a specializzazioni professionali non conseguite o che siano comunque ingannevoli (art. 7).

Anche il Codice deontologico degli avvocati europei, adottato dal CCBE, prescrive che le informazioni sui servizi offerti dagli avvocati siano -tra l'altro- veritiere e corrette (art. 2.6.1.).

Sul punto, quindi, se l'uso dell'indicazione "Studio Legale",

in lingua italiana, per uno studio professionale tedesco, sembrerebbe non essere in contrasto con il diritto positivo, è indubbio che una tale dizione determini nel potenziale cliente l'affidamento che i professionisti che vi operano abbiano competenze nel campo giuridico italiano. Ove così non fosse l'informazione sarebbe inveritiera e scorretta.

Per quanto attiene, invece, alla seconda questione sollevata dall'istante, deve rammentarsi che, in Italia, la prestazione di servizi legali con carattere di temporaneità da parte di avvocati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea è disciplinata dalla L. 9 febbraio 1982 n. 31, mentre l'esercizio permanente della professione degli avvocati comunitari, in possesso del titolo professionale, è disciplinato dai titoli I e III del D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96.

Pertanto, nel nostro paese, l'**avvocato comunitario** potrà svolgere liberamente attività stragiudiziale, mentre se vorrà patrocinare - in maniera occasionale - in giudizio dovrà comunicare l'assunzione dell'incarico all'autorità adita nonché al presidente dell'ordine degli avvocati competente per territorio e svolgere le prestazioni connesse con l'incarico di concerto con un avvocato iscritto all'albo ed abilitato all'esercizio della professione dinanzi all'autorità adita.

Nel caso invece in cui l'avvocato comunitario intenda esercitare in Italia, in forma stabile, dovrà iscriversi in una sezione speciale dell'albo costituito nella circoscrizione del tribunale in cui avrà fissato stabilmente la sua residenza o il domicilio professionale (per effetto dell'**art. 15, lett. i, della Legge professionale n. 247/2012** "presso ciascun Consiglio dell'Ordine" è istituita, tenuta ed aggiornata "la sezione speciale dell'albo degli **avvocati stabiliti**, di cui all'**articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96**, che abbiano la residenza o il domicilio professionale nel circondario").

L'**avvocato** cosiddetto "**stabilito**", al pari di quello comunitario che eserciti occasionalmente in Italia, dovrà fare uso del proprio titolo professionale, espresso nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di provenienza, con indicazione dell'organizzazione professionale cui appartiene ovvero dell'autorità giurisdizionale presso la quale è ammesso ad esercitare la professione.

Va precisato che il titolo italiano "*non può essere speso nemmeno in forma abbreviata e non può, pertanto, essere utilizzato negli atti, nelle lettere, nella carta intestata e nell'indirizzo e-mail o pec*" (parere CNF n. 72 del 22 ottobre 2014).

A quanto appena affermato occorre aggiungere che la qualifica di "Stabilito" deve essere chiaramente indicata, e non può essere limitata alla "*sola indicazione, dopo il titolo di avvocato, della lettera "S" ovvero dell'abbreviazione "stab.", trattandosi di segni che la gran parte del pubblico non ha strumenti conoscitivi per interpretare*" (sentenza CNF n. 115 del 26 settembre 2014).

Solo l'avvocato cosiddetto "integrato" (ovvero il professionista "stabilito" che abbia esercitato effettivamente e regolarmente in Italia per tre anni o quello che abbia visto riconosciuto il

proprio titolo professionale estero ai sensi del D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206, come modificato dal D.Lgs. 28 gennaio 2016 n. 15) avrà diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di avvocato.

In conclusione sul punto, laddove fosse costituito in Italia, da avvocati comunitari sprovvisti del titolo italiano di "avvocato", uno studio professionale denominato "Studio Legale", si potrebbero creare *"equivoci sulla natura dello "studio", poiché la spendita del titolo di "avvocato", del nome "studio legale" e la messa in atto di ogni altra tecnica idonea ad indurre la clientela in errore (portandola cioè a ritenere di aver a che fare con un professionista abilitato in via definitiva), si configurano come illecito deontologico e - sussistendone i presupposti di legge - anche come reato"* (parere CNF n. 44 del 21 luglio 2010).

Il C.N.F. ha più volte affermato la non liceità deontologica dell'utilizzazione della dicitura "Studio Legale" in violazione dell'**articolo 4, co. 3, della Legge professionale n. 247/12**, e comunque da parte di chi non sia abilitato a titolo definitivo alla professione legale e non sia iscritto all'albo degli avvocati, ricordando, tuttavia, che *"la sanzione in una tale ipotesi non potrebbe comunque derivare dall'Ordinamento Professionale Forense stante l'assenza del potere disciplinare nei confronti dei non iscritti"* (parere CNF n. 86 del 21 settembre 2011).

Per tutto quanto sopra osservato

Ritiene

che l'istante possa trovare adeguata e soddisfacente risposta nella normativa richiamata.

**Parole/frasi chiave:**

**art. 4; art. 6; art. 15; avvocati stabiliti**